

# REGOLAMENTO

2019

*Testo approvato dalle Assemblee Straordinarie di Ance Potenza, Ance Matera e Ance Basilicata in data 15 novembre 2019, con preventivo parere di conformità rilasciato dal Comitato per l'Implementazione della Riforma del Sistema Ance in data 5 marzo 2019.*



**SOMMARIO**

<b>TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI .....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - COSTITUZIONE.....	2
ART. 2 - SCOPI.....	2
ART. 3 - RAPPORTI CON L'ANCE.....	4
<b>TITOLO SECONDO - SISTEMA ASSOCIATIVO .....</b>	<b>5</b>
ART. 4 - SISTEMA ASSOCIATIVO.....	5
ART. 5 - AMMISSIONE DELL'IMPRESA ASSOCIATA E CESSAZIONE.....	6
ART. 6 - DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE.....	6
ART. 7 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE.....	6
ART. 8 - IMPRESE ASSISTITE.....	7
ART. 9 - SOCI AGGREGATI.....	7
ART. 10 - CONTRIBUTI.....	8
ART. 11 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI.....	8
ART. 12 - ANAGRAFE.....	8
<b>TITOLO TERZO – GOVERNANCE .....</b>	<b>9</b>
ART. 13 - GOVERNANCE.....	9
ART. 14 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI.....	9
ART. 15 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI.....	10
ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI - COSTITUZIONE.....	11
ART. 17 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI - VERBALI.....	12
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	13
ART. 19 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE.....	13
ART. 20 - CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI.....	14
ART. 21 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI.....	15
ART. 22 - PRESIDENZA - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI.....	16
ART. 23 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE.....	17
ART. 24 - PRESIDENTE VICARIO E VICE PRESIDENTI.....	18
ART. 25 - COMMISSIONI REFERENTI.....	18
ART. 26 - TESORIERE.....	19
ART. 27 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI.....	19
ART. 28 - PROBIVIRI.....	20
<b>TITOLO QUARTO - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE .....</b>	<b>22</b>
ART. 29- AUTONOMIA FINANZIARIA E PATRIMONIALE.....	22
ART. 30 - DIREZIONE.....	22
ART. 31 - FONDO COMUNE.....	23
ART. 32 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.....	23
ART. 33 - ESERCIZIO FINANZIARIO- BILANCIO.....	23
<b>TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>24</b>
ART. 34 - DURATA – SCIoglimento - AGGREGAZIONI.....	24
ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	24
ART. 36 - RICHIAMO ALLO STATUTO DELL'ANCE E DI CONFINDUSTRIA BASILICATA.....	25
ART. 37 - Controversie.....	25



## **TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

### **ART. 1 - Costituzione**

Ance Basilicata è costituita nell'ambito di Confindustria Basilicata, con l'aggregazione tra le Sezioni edili di Ance Potenza e Ance Matera e l'Organismo regionale Ance Basilicata, e ha sede nei due capoluoghi di provincia della regione Basilicata, ovvero Potenza e Matera.

Ance Basilicata si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al Regolamento tipo approvato da ANCE e Confindustria, nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto di ANCE e Confindustria, ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di Ance Basilicata e del Consiglio Generale di Confindustria Basilicata. Quest'ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte della Sezione e, decorso tale termine, il Regolamento si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi di Ance Basilicata, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne, nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

### **ART. 2 - Scopi**

Ance Basilicata, nel quadro dei fini statuari e delle politiche generali di Confindustria Basilicata, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.

A tal fine, Ance Basilicata, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni e, ai sensi dell'art. 36 comma 3 dello statuto dell'ANCE, ne assume anche la rappresentanza regionale;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese, in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;



d) esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale e territoriale, assume le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed Amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;

e) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

f) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di impresa e di altri idonei organismi;

g) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati.

h) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti.

i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

l) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;

m) nomina e designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;

n) designa i propri rappresentanti nei competenti organi di Confindustria Basilicata e nelle Organizzazioni, Amministrazioni ed enti esterni a livello regionale e territoriale di specifico interesse dell'industria edilizia, compresi gli organismi ANCE in cui sia prevista una rappresentanza regionale. Designa inoltre i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati da Confindustria Basilicata, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

Le designazioni di cui ai punti m) ed n) sono effettuate tenendo conto di una adeguata rappresentanza delle imprese dei due territori di Potenza e Matera;

o) esamina i problemi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'ANCE in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riporta in tali sedi la volontà di Ance Basilicata;

p) esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilaterali di settore territoriali con totale autonomia nel loro governo;

q) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;

r) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

s) assume nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;

t) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali di Ance Basilicata.

Ance Basilicata svolge il ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi ANCE e Confindustria, Ance Basilicata è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali di Confindustria Basilicata sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'utenza industriale, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi di Ance Basilicata sono comunicate a cura del Presidente di Ance Basilicata stessa alla Presidenza di Confindustria Basilicata.

### **ART. 3 - Rapporti con l'ANCE**

Ance Basilicata è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

Ance Basilicata adotta il Codice Etico dell'ANCE quale parte integrante del proprio Regolamento.

Nello svolgimento dell'attività di rappresentanza regionale e territoriale della categoria Ance Basilicata è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'ANCE. Pertanto, Ance Basilicata si tiene in stretto collegamento con l'ANCE, dando notizia dei problemi insorti a livello regionale e territoriale che rivestano aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare



importanza o di interesse di altre regioni o territori e comunicando specifici argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse.

In quest'ambito, Ance Basilicata è tenuta, su delibera del Consiglio Generale dell'ANCE assunta a norma dello Statuto dell'ANCE medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Qualora Ance Basilicata non ottemperi alle direttive del Consiglio Generale dell'ANCE, in ordine ad azioni da svolgere su provvedimenti della Regione pregiudizievoli per gli interessi della categoria, il Presidente dell'ANCE investe della questione il Consiglio Generale medesimo per i provvedimenti e le iniziative del caso.

Contro le deliberazioni del Consiglio Generale di cui al comma precedente ed entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, Ance Basilicata può ricorrere all'Assemblea dell'ANCE che decide in via definitiva.

## **TITOLO SECONDO - SISTEMA ASSOCIATIVO**

### **ART. 4 - Sistema associativo**

Ance Basilicata inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992, dai Presidenti Pisa e Pininfarina, e il 25 maggio 2016, dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e che possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese ordinarie, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dalle lett. a) e b) del comma 1.

È facoltà di Ance Basilicata prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari.



## **ART. 5 - Ammissione dell'impresa associata e cessazione**

Sono soci ordinari di Ance Basilicata le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Basilicata ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa, indipendentemente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario di Ance Basilicata o la cessazione sono esaminate dal Consiglio Generale e comunicate a Confindustria Basilicata che, in base al parere vincolante di Ance Basilicata, le delibera nella prima riunione utile dell'organo competente. Decorso tale termine, la decisione assunta dal Consiglio Generale si intende comunque approvata.

Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente da Ance Basilicata e da Confindustria Basilicata, nel rispetto degli Accordi Ance-Confindustria di cui all'art. 4.

## **ART. 6 - Diritti delle imprese associate**

Dall'adesione a Confindustria Basilicata e dall'appartenenza ad Ance Basilicata derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Basilicata nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

## **ART. 7 - Obblighi delle imprese associate**

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

a) osservare, oltre allo Statuto di Confindustria Basilicata, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di Ance Basilicata, ivi compresi gli obblighi contributivi;

b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra Ance Basilicata e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;



d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo, di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nelle Province di Potenza e Matera, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;

e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza di Ance Basilicata;

f) Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

### **ART. 8 - Imprese Assistite**

Fanno parte della Sezione e sono rappresentate da Ance Basilicata in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Potenza e Matera e che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite hanno diritto a:

- ricevere assistenza contrattuale e comunicazioni e informazioni relative all'applicazione del C.C.N.L. di categoria e dei relativi Contratti integrativi stipulati a livello territoriale;
- ricevere comunicazioni e informazioni inerenti al costo della manodopera edile e ai prezzi dei materiali e delle lavorazioni edili;
- ricevere comunicazioni e informazioni relative a gare ed appalti del territorio.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e non hanno elettorato attivo e passivo.

### **ART. 9 - Soci Aggregati**

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di esse nei confronti di Ance Basilicata sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, ANCE trasmette l'elenco delle imprese del socio aggregato.

I soci aggregati di Ance Basilicata non hanno elettorato attivo e passivo.





## **ART. 10 - Contributi**

Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Basilicata per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di Ance Basilicata che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune di Ance Basilicata, di cui all'art. 31, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Basilicata del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

In caso di inadempienza l'ANCE potrà applicare le misure sanzionatorie all'uopo previste dallo Statuto nei confronti della Sezione.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione di Ance Basilicata e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 9 secondo comma.

## **ART. 11 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali.**

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano in regola con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art. 10.

## **ART. 12 - Anagrafe**

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di Confindustria Basilicata e del registro delle imprese confederale, presso Ance Basilicata viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie, delle imprese assistite, nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'ANCE, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di ANCE e di eventuali altre categorie.

Ance Basilicata è obbligata a tenere costantemente aggiornata la suddetta anagrafe ed a comunicare all'ANCE le variazioni secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese aggregate, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da Ance Basilicata, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

## **TITOLO TERZO - GOVERNANCE**

### **ART. 13 - Governance**

Sono Organi della Governance di Ance Basilicata:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente, il Presidente Vicario e i Vice Presidenti;
- d) gli Organi di controllo:
  - il Collegio dei Garanti contabili;
  - i Proviviri;
- e) il Tesoriere.

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani, ove costituito, ed è facoltà della Sezione prevedere altri Organi non direttivi.

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

### **ART. 14 - Eleggibilità alle cariche sociali**

Le cariche associative di Ance Basilicata sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "*ad negotia*" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa comunicherà a Confindustria Basilicata il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa e con Ance Basilicata all'atto dell'iscrizione e che resterà tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di Componente del Collegio dei Garanti Contabili/Garante Contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti rispetto alla carica da ricoprire.



## **ART. 15 - Durata e requisiti delle cariche sociali**

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio, di norma nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di ANCE e antecedentemente al rinnovo dello stesso.

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi di Ance Basilicata coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle Cariche Sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che:

- rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE;
- evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici;
- assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e di Ance Basilicata.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale di Ance Basilicata e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con il Presidente Vicario, sottopone al Consiglio Generale della Sezione stessa l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comporta la revoca degli incarichi conferiti da Ance Basilicata in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale di Ance Basilicata a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 28.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

### **ART. 16 - Assemblea dei Soci Ordinari - Costituzione**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 5.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso i propri rappresentanti– o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.

Per l'attribuzione dei voti spettanti in Assemblea alle imprese associate aventi diritto valgono le disposizioni di cui all'art. 12, commi dal 7 al 9, dello Statuto di Confindustria Basilicata e del "Regolamento annuale per la determinazione dei contributi associativi e relative modalità di versamento" di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto di Confindustria Basilicata.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione.

La attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci, iscritti ad Ance Basilicata e individuati tra i soci con idonei requisiti di appartenenza al sistema, nominata dal Consiglio Generale della Sezione. Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso di convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino a 3 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il calcolo dei voti si effettua tenendo conto di quanto effettivamente versato nel periodo preso a riferimento.

Le imprese non in regola con gli obblighi contributivi possono comunque presenziare alle Assemblee ma senza computo ai fini della determinazione del numero legale e senza diritto di intervento e di voto.

### **ART. 17 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali**

L'Assemblea è convocata, presso una delle sedi sociali di Ance Basilicata, almeno una volta l'anno, di norma entro il 30 giugno.

E' convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, p.e.c., o a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Ance Basilicata e funge da Segretario il Direttore Generale di Ance Basilicata o persona da questi designata a tal scopo.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Sono ammesse – attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza – anche Assemblee simultanee in più sedi collegate oltre a quella stabilita come sede legale dell'Assemblea con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e



operazioni di voto e scrutinio in simultanea, con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere inviato ai componenti l'Assemblea entro quindici giorni dalla data della riunione.

#### **ART. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività di ANCE Basilicata sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Presidente Vicario, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere, inoltre, tenendo conto di una adeguata rappresentanza delle imprese dei due territori di Potenza e Matera:
  - i quattordici componenti il Consiglio Generale;
  - i componenti il Collegio dei Garanti Contabili;
  - i Probiviri;
- d) approvare la relazione annuale sulle attività di ANCE Basilicata presentata dal Consiglio Generale;
- e) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
- f) deliberare sulle direttive di ordine generale che ANCE Basilicata dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- g) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Basilicata;
- h) deliberare in merito allo scioglimento di ANCE Basilicata a norma del successivo art. 34;
- i) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre associazioni territoriali del sistema ANCE.

#### **ART. 19 - Consiglio Generale - Composizione**

Il Consiglio Generale di ANCE Basilicata è composto dal Presidente, dal Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, da quattordici componenti eletti

dall'Assemblea dei Soci e dai Presidenti degli Enti Bilaterali, qualora rappresentanti di imprese ANCE e per la durata del loro mandato.

È componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani ove costituito.

Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President e Past President Vicario, i Probiviri e i componenti del Collegio dei Garanti Contabili.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Presidente Vicario.

Se nel corso del mandato vengono a mancare il Presidente Vicario o uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i presidenti degli Enti, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità, il Presidente dell'ANCE nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale della Sezione, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

I componenti del Consiglio Generale di ciascuno dei territori di Potenza e Matera, d'intesa col Presidente o col Presidente Vicario, in relazione alla loro provenienza, possono riunirsi presso le sedi della Sezione, a fini consultivi, propositivi e preparatori, per discutere problematiche e istanze di ambito locale, tra le quali, le relazioni con enti, amministrazioni e altri attori del territorio e le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Sezione di cui all'art. 2, comma 2, punti m) ed n).

## **ART. 20 - Consiglio Generale - Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di ANCE Basilicata in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente di cui all'art. 2, punti m) ed n);
- c) nominare i membri delle Commissioni Referenti, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;



- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune dell'Associazione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 22 ;
- l) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi di Ance Basilicata, ai sensi dell'art. 15;
- p) deliberare pareri ai sensi dell'art. 5, secondo comma;
- q) deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all'art. 8;
- r) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati in conformità all'Accordo nazionale di cui all'art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- s) decidere in merito alla presentazione all'Assemblea dell'ANCE, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del presente Regolamento, di ricorsi avverso alle delibere, adottate dal Consiglio Generale dell'ANCE, di sospensione o di modifica di azioni ritenute in contrasto con le direttive generali dell'ANCE.

#### **ART. 21 - Riunioni e deliberazioni**

Il Consiglio Generale di Ance Basilicata si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.





Le convocazione è fatta mediante avviso scritto, con telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è trasmessa a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale della Sezione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Segretario che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

#### **ART. 22 - Presidenza - Elezione, durata e attribuzioni**

Il Presidente di Ance Basilicata è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine, la Commissione di cui all'art. 23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi, invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Ance Basilicata nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente Vicario e, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.

Spetta in particolare al Presidente:

- 
- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
  - b) rappresentare Ance Basilicata in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
  - c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
  - d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di Ance Basilicata;
  - e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
  - f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi di Ance Basilicata e a tutti gli atti amministrativi della Sezione;
  - g) provvedere, di concerto con il Tesoriere e il Direttore Generale, alla gestione economico-finanziaria di Ance Basilicata;
  - h) curare che tutti gli atti di Ance Basilicata siano compiuti a norma del presente Regolamento;
  - i) in casi straordinari di urgenza, può, esercitare i poteri del Consiglio Generale sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
  - l) proporre all'Assemblea i nominativi del Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
  - m) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione Ance Basilicata nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Basilicata, secondo quanto stabilito dallo Statuto della medesima.

Egli rappresenta altresì Ance Basilicata in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

### **ART. 23 - Commissione di Designazione**

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Proviviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.



Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di Designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima, entro una settimana, procede al proprio insediamento e, da tale momento, decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni, al termine del quale individua uno o più nominativi di Candidati alla Presidenza di Ance Basilicata e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di Designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

#### **ART. 24 - Presidente Vicario e Vice Presidenti**

Il Presidente Vicario e i Vice Presidenti, in numero di 4, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 22, tenendo conto di una adeguata rappresentanza delle imprese edili dei due territori di Potenza e Matera e avendo cura che il nominativo del Presidente Vicario sia espressione della provincia diversa dalla propria.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente Vicario coadiuva il Presidente in tutte le funzioni attribuite a quest'ultimo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

#### **ART. 25 - Commissioni Referenti**

Nell'ambito di Ance Basilicata possono essere costituite Commissioni Referenti per materie specifiche o di particolare complessità tecnica.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente.

Ciascuna Commissione è composta da un numero variabile di Componenti nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari di entrambi i territori.

È compito delle Commissioni Referenti di elaborare e formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale della Sezione.

---

**ART. 26 - Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

E' componente del Consiglio Generale di Ance Basilicata.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci.

In caso di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, conferisce le relative funzioni ad un proprio componente fino alla elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 32 e 33 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale della Sezione all'Assemblea.

**ART. 27 - Collegio dei Garanti Contabili**

Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre componenti effettivi, aventi idonei requisiti, eletti dall'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, che nomina anche, tra essi, il Presidente del Collegio.

L'Assemblea, inoltre, elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti Contabili durano in carica quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti Contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione dei bilanci, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

## Art. 28 - Probiviri

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema ANCE e del sistema Confederale sono definite dall'Addendum all'Accordo ANCE-Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore della Sezione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Potenza tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del proboviro di fiducia.



Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di Confindustria Basilicata ed al Presidente di ANCE nazionale, attraverso raccomandata a/r o p.e.c., entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L'interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai probiviri di ANCE nazionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 15, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE nazionale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri della Sezione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri nazionali in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie tra Ance Basilicata oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Basilicata non appartenenti alla Sezione edili o con la Confindustria Basilicata, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, mentre l'appello compete ad un Collegio congiunto, secondo quanto previsto al punto 3 dell'Addendum di cui al primo comma del presente articolo.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Basilicata.

## **TITOLO QUARTO - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE**

### **ART. 29- Autonomia finanziaria e patrimoniale**

In forza dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, la Sezione gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.

A tal fine la Sezione provvede ad aprire un proprio conto corrente bancario e a richiedere l'attribuzione di un proprio codice fiscale.

Condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell'esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale della Sezione costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di ANCE.

### **ART. 30 - Direzione**

All'organizzazione e al funzionamento di Ance Basilicata è preposto un Direttore Generale che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione, controfirmando ai sensi dell'art. 32 gli atti della gestione economico-finanziaria e assistendo ai sensi dell'art. 33 il Consiglio Generale nella redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore Generale e il personale di Ance Basilicata fanno parte dell'organico di Confindustria Basilicata.

### **ART. 31 - Fondo Comune**

Il Fondo Comune è costituito, oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di Ance Basilicata pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in enti, istituti, società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi di Ance Basilicata conformemente agli scopi statutari.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano Ance Basilicata, risponde esclusivamente il Fondo Comune, con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Basilicata.

Durante la vita di Ance Basilicata non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **ART. 32 - Amministrazione e gestione**

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Generale di Ance Basilicata stessa.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di Ance Basilicata con firma abbinata del Tesoriere e del Direttore Generale.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente di Ance Basilicata.

Il Presidente può delegare per iscritto al Presidente Vicario o ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

### **ART. 33 - Esercizio finanziario- Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale di Ance Basilicata, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e con l'assistenza del Direttore Generale, in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE



conformemente alle disposizioni di legge, e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti Contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti Contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso le sedi di Ance Basilicata, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 18, alla gestione economico-finanziaria di Ance Basilicata si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

## **TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 34 - Durata – Scioglimento - Aggregazioni**

Ance Basilicata è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento di Ance Basilicata nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento di Ance Basilicata o di aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE, il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti attribuiti in Assemblea.

### **ART. 35 - Disposizioni generali**

Le modifiche al presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema ANCE, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di Ance Basilicata e del Consiglio Generale di Confindustria Basilicata. Quest'ultimo provvede a



---

deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione delle modifiche da parte della Sezione e decorso tale termine si intendono comunque approvate.

#### **ART. 36 - Richiamo allo Statuto dell'ANCE e di Confindustria Basilicata**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di Ance Basilicata, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE, in quanto compatibili, e alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Basilicata, nel cui ambito la Sezione Ance Basilicata è costituita.

#### **ART. 37 - Controversie**

Eventuali controversie insorgenti tra Ance Basilicata e Confindustria Basilicata sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.